



diritto religioni

Semestrale
Anno XI - n. 1-2016
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

21

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XI - n. 1-2016
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Letture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàñ - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustín Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00
per l'estero, € 120,00
un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R0103088800000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Napoli 80134 - Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Presentazione

di VINCENZO MAIELLO

La sezione di ‘Giurisprudenza e legislazione penale’ di questo numero della Rivista riporta diverse massime di particolare interesse e si segnala, in particolare, la sentenza Sez. pen. II, sentenza 17 marzo 2016, n. 1683, in cui si afferma che la costituzione di un sodalizio criminoso avente le caratteristiche di cui all’art. 270 bis c.p. non può dirsi esclusa per il fatto che lo stesso sia impernato per lo più attorno a nuclei culturali che si rifanno all’integralismo religioso islamico perché, al contrario, i rapporti ideologico religiosi, scommindosi al vincolo associativo che si proponga il compimento di atti di violenza con finalità terroristiche, lo rendono ancor più pericoloso.

Si precisa, nella sentenza, la necessità di una struttura organizzativa effettiva e tale da rendere possibile l’attuazione del programma criminale non implica necessariamente il riferimento a schemi organizzativi ordinari, essendo sufficiente che i modelli di aggregazione tra sodali integrino il “minimum” organizzativo richiesto a tale fine. Ne deriva che tali caratteri sussistono anche con riferimento alle strutture “cellulari” proprie delle associazioni di matrice islamica, caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizioni di operare anche contemporaneamente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici o comunque a distanza tra gli adepti anche connotati da marcata sparsità, considerato che i soggetti possono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di adesione progressiva ed entrano, comunque, a far parte di una struttura associativa saldamente costituita. L’organizzazione terroristica transnazionale assume così le connotazioni, più che di una struttura statica, di una “rete” in grado di mettere in relazione soggetti assimilati da un comune progetto politico-militare, che funge da catalizzatore dell’”affectio societas” e costituisce lo scopo sociale del sodalizio.

Viene poi in rilievo la decisione Sez. pen. V, sentenza 7 giugno 2016, n. 23592, che, pronunciandosi su un ricorso contro la sentenza della Corte d’appello che aveva derubricato la condanna di primo grado pronunciata nei confronti di un uomo per il reato di “stalking” ai danni di due donne magrebine di fede musulmana, ritenendo sussistere i diversi reati di minacce e offese, - nel dichiarare inammissibile la tesi difensiva secondo cui nel derubricare i reati di “stalking” in quelli di ingiurie e minacce, la Corte d’appello non avrebbe motivato sugli elementi probatori fondanti la decisione -, ha affermato che andava riconosciuta la sussistenza dell’aggravante ex art. 3 D.L. n. 122/1993, nel caso di comportamenti posti in essere in danno di donne magrebine indicativi di una sua spiccata avversione per le persone di fede musulmana.

Sul punto, è opportuno qui ricordare che il D.L. 26/04/1993, n. 122 (recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”, pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1993, n. 97), convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. “legge Mancino”), prevede all’art. 3 una particolare circostanza aggravante stabilendo che “Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà”; la norma aggiunge poi al co. 2 che “le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’ar-

ticolo 98 c.p., concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante”.

L'introduzione della aggravante ad effetto speciale, dell'aver agito per motivi razzisti, rappresenta la innovazione di maggiore incisività della “legge Mancino”. Potendo essere applicata, infatti, ad ogni delitto punito con pena diversa dall'ergastolo, la circostanza in esame consente di estendere la rilevanza della matrice razzista ad un numero indeterminato di reati, rendendo completo, in termini effettivi, il sistema di tutela penale contro le discriminazioni basate su razza, etnia, nazionalità o religione.

Non può negarsi, infatti, che i reati previsti dall'art. 3 “legge Reale” abbiano, in concreto, una rilevanza pratica limitata, essendo riferiti a situazioni destinate a venire in essere raramente e, spesso, in modo eclatante. Assai più di frequente, invero, può capitare il verificarsi di un reato “comune” determinato da motivi razzisti, come nel caso in esame, in cui all'uomo erano stati contestati i reati di ingiuria e minaccia nei confronti di due donne musulmane.

La previsione della aggravante in esame consente, infatti, di sanzionare penalmente anche quei fatti “quotidiani” od occasionali che più facilmente possono integrare casi di discriminazione razziale. Non vi è dubbio, infatti, che l'impianto normativo a tutela delle discriminazioni razziali intende colpire, in ultima istanza, le aggressioni al principio costituzionale di uguaglianza e che la commissione di un reato causata da motivi razzisti sia lesiva di tale valore fondamentale, tanto da giustificare la previsione di una pena più severa e gli altri effetti della circostanza. Dunque il riferimento alla “finalità” di odio contenuto nella norma può confondere l'interprete e portare ad affermare che l'aggravante sussista solo in presenza di uno scopo discriminatorio (per motivi di razza, etnia, nazionalità o religione) dell'azione.

Ed in effetti la questione ha dato luogo ad un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, nella quale si registra, invero, un triplice orientamento. Da un lato si è ritenuto che la circostanza sia configurabile unicamente quando la condotta sia tesa ad ingenerare in altri (diversi dalla persona offesa dal reato) il sentimento di odio per ragioni di razza, essendo tale interpretazione della norma quella più corretta sul piano lessicale (Cass. pen. Sez. V, 17 novembre 2005, n. 44295); tale impostazione è stata criticata, poiché foriera di limiti applicativi irragionevoli (Cass. pen., Sez. V, 29 ottobre 2009, in CED Cass., n. 245828), dall'orientamento prevalente, che ritiene l'aggravante una circostanza oggettiva ex art. 70, comma 1, c.p. (Cass. pen., Sez. V, 20 gennaio 2006, G., in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 1450; Id., Sez. V, 14 maggio 2013, P. ed altri, inedita); infine, non mancano pronunce secondo le quali è l'intenzione (discriminatoria) dell'agente a determinare la configurabilità dell'aggravante (Cass., Sez. III, 9 marzo 2006, C., in Dir. eccl., 2006, 114).

La sussistenza di una delle predette aggravanti, determina, altresì, la procedibilità di ufficio della azione penale.

Tanto premesso, nel caso deciso dalla sentenza riportata, l'imputato si era lamentato ricorrendo in cassazione sostenendo che non integrerebbe la fattispecie di cui all'art. 612 c.p. la frase “ti faccio portare via i figli”. Secondo la Cassazione era del tutto evidente la prospettazione del male ingiusto che con tale affermazione l'imputato aveva posto in essere nei confronti della donna vittima della sua condotta. Infatti, così come desumibile anche dalla riconosciuta sussistenza della aggravante ex art. 3 D.L. n. 122/1993, la vicenda era maturata nell'ambito di comportamenti posti in essere dall'imputato in danno di donne magrebine, comportamenti indicativi di una sua spiccata avversione per le persone di fede musulmana.

La giurisprudenza penale di legittimità annovera poi la sentenza Sez. pen. I, sentenza 15 settembre 2015, n. 41821, con la quale la Suprema Corte ribadisce l'orientamento secondo cui la previsione di cui all'art. 404, comma secondo, cod. pen. (come modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85) è norma speciale rispetto al delitto di deturamento e imbrattamento di cose di interesse storico o artistico, di cui all'art. 639, comma secondo, cod. pen., essendo il primo reato integrato da ogni forma di offesa che si estrinsechi sulle cose di culto ed a danno di queste, attraverso la loro distruzione, ovvero il loro deterioramento o imbrattamento. (In motivazione, la Corte ha chiarito che le due disposizioni incriminatrici differiscono per la diversa "ratio", individuata - per il reato di cui all'art. 404, comma secondo, cod. pen. - nel fatto che tali condotte siano strumento di offesa alle confessioni religiose).

Ed ancora, Sez. pen. I, sentenza 18 maggio 2016, n. 28634, con riferimento al diritto di critica, ne precisa i limiti di legittimità, tali da consentire la neutralizzazione di una condotta tipica. Si precisa infatti che la critica è lecita quando - sulla base di dati o di rilievi già in precedenza raccolti o enunciati - si traduca nella espressione motivata e consapevole di un apprezzamento diverso e talora antitetico, risultante da una indagine condotta, con serenità di metodo, da persona fornita delle necessarie attitudini e di adeguata preparazione, mentre trasmoda in vilipendio quando - attraverso un giudizio sommario e gratuito - manifesti un atteggiamento di disprezzo verso la religione, disconoscendo alla istituzione e alle sue essenziali componenti (dogmi e riti) le ragioni di valore e di pregio ad essa riconosciute dalla comunità, e diventi una mera offesa fine a se stessa.

Infine, vengono riportate Sez. pen. I, sentenza 28 ottobre 2015, n. 11591 che afferma che in tema di riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 61, n. 1, cod. pen., la futilità del motivo non è esclusa dall'appartenenza a gruppi o comunità connotati da peculiari valori e stili di vita, che siano espressione di un orientamento religioso in contrasto con i beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento costituzionale; e Sez. pen. I, sentenza 21 gennaio 2016, n. 731, alla cui stregua non possono reputarsi futili i motivi che derivano dalla radicata concezione religiosa di appartenenza, pur se distanti da quelli della moderna società occidentale, in quanto, pur sussistendo una sproporzione tra il movente e l'evento cagionato, non può dirsi né lieve né banale la spinta che ha portato il soggetto ad agire.

**Corte di Cassazione. Sezione Prima Penale.
Sentenza 15 settembre 2015, n. 41821**

Rapporti tra il delitto di cui all'art. 404 co.2 c.p. e di deturpamento o imbrattamento di cose di interesse storico o artistico ex art. 639 co. 2 c.p. – Specialità - Sussitenza

La previsione di cui all'art. 404, comma secondo, cod. pen. (come modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85) è norma speciale rispetto al delitto di deturpamento e imbrattamento di cose di interesse storico o artistico, di cui all'art. 639, comma secondo, cod. pen., essendo il primo reato integrato da ogni forma di offesa che si estrinsechi sulle cose di culto ed a danno di queste, attraverso la loro distruzione, ovvero il loro deterioramento o imbrattamento. (In motivazione, la Corte ha chiarito che le due disposizioni incriminatrici differiscono per la diversa "ratio", individuata - per il reato di cui all'art. 404, comma secondo, cod. pen. - nel fatto che tali condotte siano strumento di offesa alle confessioni religiose).

**Corte di Cassazione. Sezione Prima Penale.
Sentenza 28 ottobre 2015, n. 11591**

Reato - Circostanze - Aggravanti comuni - Motivi abietti o futili - Futilità dei motivi - Contesto culturale di appartenenza del reo - Rilevanza - Limiti – Fattispecie

In tema di riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art.61, n.1, cod.pen., la futilità del motivo non è esclusa dall'appartenenza a gruppi o comunità connotati da peculiari valori e stili di vita, che siano espressione di un orientamento religioso in contrasto con i beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento costituzionale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'esclusione dell'aggravante, la concezione dell'onore familiare propria degli appartenenti all'etnia ed al culto rom, autori di un omicidio compiuto per punire un soggetto che aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con una loro familiare).

**Corte di Cassazione. Sezione Prima Penale.
Sentenza 21 gennaio 2016, n. 731**

**Circostanze del reato – Aggravanti comuni – Motivi abietti o futili –
Concezione religiosa di appartenenza - Esclusione**

Non possono reputarsi futili i motivi che derivano dalla radicata concezione religiosa di appartenenza, pur se distanti da quelli della moderna società occidentale, in quanto, pur sussistendo una sproporzione tra il movente e l'evento cagionato, non può dirsi né lieve né banale la spinta che ha portato il soggetto ad agire.

**Corte di Cassazione. Sezione Seconda Penale.
Sentenza 17 marzo 2016, n. 1683**

**Associazione con finalità di terrorismo (art. 270 *bis* c.p.) – Integralismo
islamico – Maggiore pericolosità - Sussistenza**

La costituzione di un sodalizio criminoso avente le caratteristiche di cui all'art. 270 bis c.p. non può dirsi esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più attorno a nuclei culturali che si rifanno all'integralismo religioso islamico perché, al contrario, i rapporti ideologico religiosi, sommandosi al vincolo associativo che si proponga il compimento di atti di violenza con finalità terroristiche, lo rendono ancor più pericoloso.

**Corte di Cassazione. Sezione Prima Penale.
Sentenza 18 maggio 2016, n. 28634**

In genere - Offese alla religione - Espressione figurativa - Manifestazione del diritto di critica - Reato - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie

In materia religiosa, la critica è lecita quando - sulla base di dati o di rilievi già in precedenza raccolti o enunciati - si traduca nella espressione motivata e consapevole di un apprezzamento diverso e talora antitetico, risultante da una indagine condotta, con serenità di metodo, da persona fornita delle necessarie attitudini e di adeguata preparazione, mentre trasmoda in vilipendio quando - attraverso un giudizio sommario e gratuito - manifesti un atteggiamento di disprezzo verso la religione, disconoscendo alla istituzione e alle sue essenziali componenti (dogmi e riti) le ragioni di valore e di pregio ad essa riconosciute dalla comunità, e diventi una mera offesa fine a se stessa.

**Corte di Cassazione. Sezione Quinta Penale.
Sentenza 7 giugno 2016, n. 23592**

Aggravante ex art. 3 D.L. n. 122/1993 - Fattispecie

Va riconosciuta la sussistenza dell'aggravante ex art. 3 D.L. n. 122/1993, nel caso di comportamenti posti in essere in danno di donne magrebine indicativi di una sua spiccata avversione per le persone di fede musulmana.